



Comune di  
**SAN FELICE CIRCEO**  
PROVINCIA DI LATINA

## ORDINANZA DEL SINDACO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>N. 34</b><br><b>Del 11-06-2020</b> | <b>OGGETTO:</b><br>DISCIPLINA ORARIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA DI CUI ALL'ORDINANZA REGIONALE N. Z00046 DEL 05 GIUGNO 2020 VALIDA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO |
|---------------------------------------|---|

### IL SINDACO

TENUTO CONTO che, in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che, in data 23.01.2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;

VISTO il D.P.C.M del 26.04.2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020), in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. z), che disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto "lockdown";

**VISTO** il Decreto Legge del 16.05.2020, n. 33, recante ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19"*" (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29.05.2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*", che stabilisce:

- 1. Dal 3 giugno 2020 cessa la limitazione alle ore 23:30 dell'orario di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea. Le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto adottano i rispettivi provvedimenti finalizzati alla programmazione dell'ordinario piano stagionale degli orari, con la gradualità necessaria a consentire l'adeguamento del sistema tecnico/manutentivo e l'organizzazione del personale.*
- 2. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli operatori economici si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle*

*attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Dal 3 giugno 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30.*

3. *Ad integrazione delle misure di prevenzione stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020, n. Z00037, è fatto obbligo a ciascun passeggero, anche singolo, che utilizza mezzi adibiti al trasporto pubblico non di linea di utilizzare idonei dispositivi di protezione individuali.*

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00046 del 05.06.2020 avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Aggiornamento delle linee guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*, che stabilisce:

1. *Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:*

- a) *misure definite per singola tipologia di attività nelle Linee guida per la riapertura allegata alla presente ordinanza;*
- b) *misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.*
- c) *linee guida nazionali in materia di sanificazione.*

**RITENUTO** pertanto provvedere ad emanare una disposizione relativa al Trasporto Pubblico Locale, nonché determinare l'apertura e la chiusura degli esercizi commerciali a partire da venerdì 12 giugno 2020 anche in relazione alle esigenze manifestate dagli operatori del territorio fatti salvi i protocolli di sicurezza da adottare per le singole attività economiche così come stabilito nell'ordinanza della Regione Lazio n. Z00046 del 05.06.2020 in particolare per attività economiche, commerciali e artigianali:

**VALUTATO** che le misure restrittive adottate sul territorio comunale sono state eseguite conformemente alle disposizioni date, facendo registrare un contenimento dei casi di contagio e che, con propria Ordinanza n. 23 del 04.05.2020 il Comune di San Felice Circeo aveva individuato le fasce orarie di apertura dei soli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM del 26.04.2020 e che pertanto allo stato attuale è necessario provvedere ad una nuova disciplina oraria anche per le altre attività commerciali richiamate nell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 fatte salve le norme anticontagio a cui le stesse sono chiamate ad uniformarsi secondo gli allegati alla ordinanza richiamata e per uniformare le aperture e chiusure secondo le regole contenute nell'Ordinanza Regionale n. Z00044 del 29.05.2020;

**PRESO ATTO** che le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti sono volte ad evitare la formazione di assembramenti di persone e che in particolare l'Ordinanza Regionale è volta ad aumentare l'orario di apertura degli esercizi commerciali anche per attuare una progressiva riapertura delle attività economiche;

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di garantire la salute pubblica;

**RILEVATA** quindi la necessità di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e continuare ad adottare ogni misura opportuna e necessaria ad evitare la diffusione del virus ed ogni rischio di contagio da Covid-19 per la cittadinanza, considerato che l'emergenza sanitaria resta contingente;

**RITENUTA** pertanto la propria competenza e ritenuto nell'interesse della comunità rappresentata disporre una diversa articolazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per le motivazioni indicate nel presente provvedimento;

## **D I S P O N E**

Le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

- a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;**
- b. attività artigianali;**
- c. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing);**
- d. agenzie di viaggio ed immobiliari.**

potranno osservare il seguente orario massimo di apertura e chiusura degli esercizi commerciali:

- **tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 01.30 del giorno successivo;**

Le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

- a. servizi di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) anche per il servizio di asporto e consegna a domicilio:**

potranno osservare il seguente orario massimo di apertura e chiusura degli esercizi commerciali:

- **tutti i giorni dalle ore 05,00 alle ore 02,00 del giorno successivo;**

**Per la sola attività di asporto delle bevande di tipo alcolico (con gradazione superiore a 5 gradi) la vendita è consentita tutti i giorni fino alle ore 20,00**

Il trasporto pubblico locale potrà uniformare il proprio servizio agli orari massimi di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, specie per le corse del centro storico in orario serale ed estivo;

che tutte le attività si attengano al rispetto del Protocollo sottoscritto il 24.04.2020 tra Governo e Parti sociali e delle disposizioni vigenti relative alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 e attuano le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative allegate all'ordinanza regionale n. Z00046 del 05.06.2020;

Si ribadisce il divieto di assembramento e l'obbligo del distanziamento sociale tra le persone di almeno un metro.

L'efficacia della presente ordinanza decorre a far data **dal 12 giugno 2020**, salvo nuovo provvedimento. **Perde di efficacia e viene revocata con il presente atto la precedente ordinanza del Sindaco del Comune di San Felice Circeo n. 23 del 04.05.2020.**

Resta efficace la propria ordinanza sindacale n. 61 del 05 luglio 2019 ad oggetto: "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE, DECORO, SICUREZZA URBANA E PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO NOTTURNO" così come modificata ed integrata con la propria ordinanza sindacale n. 72 del 24 luglio 2019 ad oggetto: "MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 61 DEL 05.07.2019 AD OGGETTO "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE, DECORO, SICUREZZA URBANA E PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO NOTTURNO";

### **D E M A N D A**

al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

### **A V V E R T E**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

### **D I S P O N E**

la notifica della presente Ordinanza è trasmessa per pec a:

- Prefettura di Latina;
- Comando di Polizia Municipale di San Felice Circeo;
- Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;
- Commissario di P.S. di Terracina;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia;
- A.S.L. di Latina.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale

Dalla Residenza Municipale, 11-06-2020

IL SINDACO  
DOTT. GIUSEPPE SCHIBONI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.

